

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 4 ottobre 2002 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto del 22 febbraio 2002² della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 2002³,

decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1

¹ La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

² Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 2 Beneficiari

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi:

- a. alle strutture di custodia collettiva diurna;
- b. alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e
- c. alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.

² Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

RU 2003 229

¹ RS 101

² FF 2002 3765

³ FF 2002 3808

Art. 3 Condizioni

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica:

- a. che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche;
- b. il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e
- c. che rispondono a esigenze qualitative cantonali.

² Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati:

- a. al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
- b. al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

Art. 4 Mezzi a disposizione

¹ L'Assemblea federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.

² Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

³ Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni.

Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

² Sono accordati per tre anni al massimo.

Sezione 3: Procedura⁴**Art. 6** Domanda di aiuti finanziari e decisione

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio).

² Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all'Ufficio prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

⁴ Nuovo testo giusta il n. 121 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

³ L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autorità competente del Cantone.

Art. 7⁵

Sezione 4: Valutazione

Art. 8

Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.

Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La sua durata di validità è di otto anni.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 2003⁶

⁵ Abrogato dal n. 121 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶ DCF del 9 dic. 2002 (RU 2003 231). La presente L ha effetto fino al 31 gen. 2011.

